



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Ufficio I- Gabinetto del Capo Dipartimento

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Centrale Ispettivo

Agli Uffici di diretta collaborazione

## SEDE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco  
(per il tramite delle Direzioni Regionali e Interregionali)

## LORO SEDI

e, p.c.

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del  
Fuoco

## SEDE

OGGETTO: Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile".

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota n. 14520/110/(9)/Gab./Uff.III prot. n. 42606, datata 28 giugno 2022, del Gabinetto del Ministro, relativa all'oggetto.

Le Direzioni Interregionali e Regionali sono pregate di curare la trasmissione della presente nota ai rispettivi Comandi Provinciali.

IL CAPO DI GABINETTO

Tortorella



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N.14520/110(9) /Gab./Uff.III

Roma, data del protocollo

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA

(dipps.555doc@pecps.interno.it)

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA  
CIVILE

(ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it)

SEDE

Oggetto: Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante  
"Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi  
emergenziali di protezione civile".

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza concernete l'oggetto, si  
trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita nota con la quale il Dipartimento per gli  
Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha qui  
inviato la versione aggiornata dello schema di d.P.C.M. di cui in oggetto, che tiene  
conto delle osservazioni formulate nel corso della riunione tecnica del 21 giugno u.s..

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO

Paolo Formicola



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e di Bolzano  
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Codice sito: 4.15/2022/10 CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0010265 P-4.37.2.15  
del 27/06/2022



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento della Protezione civile  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)  
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Gabinetto  
ROMA  
([ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it))  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
ROMA  
([rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioneregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it))

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
C/o CINSEDO  
Via Parigi, 11  
ROMA  
([conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it))

Alla Provincia autonoma di Trento  
Coordinatore Commissione Protezione civile

Alla Regione Emilia-Romagna  
Coordinatore vicario Commissione Protezione civile

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  
(CSR PEC LISTA 3)  
LORO SEDI

Al Ministero della Difesa  
- Gabinetto  
[udc@postacert.difesa.it](mailto:udc@postacert.difesa.it)

Al Ministero dell'Interno  
- Gabinetto  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Al Ministero della Giustizia  
- Gabinetto  
[protocollo.gabinetto@giustizia.it](mailto:protocollo.gabinetto@giustizia.it)

Al Presidente dell'ANCI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e di Bolzano  
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

ROMA

([mariagrazia.fusiello@pec.anci.it](mailto:mariagrazia.fusiello@pec.anci.it))

Al Presidente dell'UPI

ROMA

([upi@messaggipec.it](mailto:upi@messaggipec.it))

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza  
Stato-città ed autonomie locali  
(per interoperabilità)

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sullo schema di direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante "Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile"

Si trasmette il testo finale dello schema di direttiva in oggetto, che tiene conto delle osservazioni emerse in sede di riunione tecnica del 21 giugno 2022, pervenuto con nota 0027925 del 24 giugno 2022, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, ai fini del conseguimento dell'intesa in Conferenza Unificata.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Saverio Lo Russo

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9

Mod. 9

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' GIURIDICA E  
LEGISLATIVA E DEL CONTENZIOSO  
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA*Prot. N°* .....*Risposta al Foglio del* .....  
*N°* .....Alla Conferenza Unificata  
c.a. Cons. Ermenegilda Siniscalchi  
Segretario della Conferenza  
statoregioni@mailbox.governo.it**Oggetto:** Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile".

Si trasmette lo schema di direttiva indicata in oggetto (allegato 1), che tiene conto delle osservazioni emerse in sede di riunione tecnica del 21 giugno 2022, al fine di acquisire l'intesa di Codesta Conferenza come previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 2.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
Fabrizio CurcioLa Vice Capo del Dipartimento  
*Immacolata Postiglione**Per ordine*  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Fabio Iannaccone**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**  
Roberto B. Mario Giarola



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Direttiva recante "Indirizzi operativi per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi emergenziali di protezione civile".**

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*" e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 25 e 45;

**VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, recante "Codice della Protezione Civile"*";

**VISTO** l'art. 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*".

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, recante "*Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87;

**VISTA** la direttiva del Capo Dipartimento della protezione civile 2 maggio 2006, recante "*Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose*", comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101 e s.m.i.;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, recante "*Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2006, n. 200;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2007, recante "*Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2008, n. 91;

**VISTO** il decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008, "*Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2008, n. 136;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, recante "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla *“Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2009, n. 41;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al *“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 *“individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n. 194;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 *“individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2016, n. 194;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021, recante *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 di Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, recepito da leggi e regolamenti regionali e dai regolamenti comunali polizia mortuaria;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio di ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate;

**RAVVISATA** la necessità di ottimizzare la capacità di pianificazione e gestione delle attività per la gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.

**SU PROPOSTA** del Capo del Dipartimento della protezione civile;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ACQUISITA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del.....

**EMANA**

La seguente direttiva:

## **1. Finalità e principi generali**

La presente direttiva ha lo scopo di definire il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla raccolta, al trasporto, alla conservazione, all'identificazione, alla registrazione del decesso negli atti di stato civile e alla sepoltura dei deceduti a seguito di calamità naturali o di eventi di origine antropica di cui all'Articolo 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, laddove non sia possibile fronteggiare la situazione con risorse e procedure ordinarie.

In particolare, ci si propone di definire quanto segue:

- a) le attività del Servizio nazionale della protezione civile a supporto della gestione dei deceduti;
- b) le competenze delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile in materia di pianificazione e gestione delle attività di cui al punto a);
- c) il coordinamento per la richiesta, l'invio e l'utilizzo delle risorse necessarie alle attività di cui al punto a).

La presente direttiva va interpretata tenendo conto delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria e pertanto non modifica, in alcuna parte, le competenze in materia di identificazione dei deceduti e di attività di polizia giudiziaria previste dalla vigente normativa, né l'organizzazione e le attività proprie delle specifiche squadre DVI (*Disaster Victim Identification*) delle Forze di polizia.

Le procedure per l'identificazione delle vittime di disastri - o DVI - sono ispirate, soprattutto in caso di deceduti di nazionalità straniera, alla Guida DVI INTERPOL, della quale si riporta in allegato una sintesi dei contenuti.

## **2. Attività di protezione civile per la gestione dei deceduti**

Nell'ambito degli eventi oggetto della presente direttiva, il Servizio nazionale della protezione civile garantisce, anche mediante interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al corretto svolgimento delle seguenti attività:

- a) raccolta, trasporto e conservazione delle salme (mezzi di trasporto e personale, strutture fisse e mobili per la conservazione e disinfezione);
- b) assistenza alle famiglie (supporto logistico, psicologico, spirituale) e informazione relativa all'evolversi delle attività;
- c) attività di identificazione delle vittime (DVI): allestimento aree "post mortem" ed "ante mortem" (cfr. allegato);
- d) eventuale integrazione delle squadre DVI con personale specialistico, individuato dai responsabili delle squadre stesse;
- e) supporto ai Comuni per la gestione delle aree cimiteriali e per la valutazione speditiva dell'idoneità di dette aree attraverso il concorso della relativa Regione/Provincia autonoma.
- f) supporto ai Comuni per il potenziamento delle procedure di acquisizione, ove necessario in via immediata, del personale, dei mezzi e dei materiali necessari ad assolvere ai compiti legati alle attività di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- g) il reperimento di sepolture necessarie, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- h) il reperimento di impianti di cremazione anche sull'intero territorio nazionale.

### **3. Pianificazione delle attività di gestione dei deceduti**

Il piano di gestione dei deceduti negli eventi oggetto della presente Direttiva viene predisposto e approvato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio. L'attività di pianificazione è svolta in collaborazione con la Regione/Provincia autonoma ed i Comuni afferenti al territorio di competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, con il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile interessate.

#### **3.1 Competenze delle Regioni/Province autonome**

Le Regioni/Province autonome provvedono alla definizione delle procedure per l'attivazione delle risorse di propria competenza a supporto delle attività di cui al punto 2.

Ai fini della pianificazione provvedono, inoltre, alla ricognizione periodica delle seguenti risorse:

- strutture medico-legali ospedaliere/universitarie;
- risorse logistiche per la conservazione delle salme delle strutture operative regionali, servizi mortuari delle strutture sanitarie, obitori, depositi osservazione salme, sale osservazione salme presenti nelle sale per il commiato;
- risorse del territorio per le attività di disinfezione e conservazione;
- strutture fisse per la conservazione di alimenti (*Regolamento CE 852/2004*) che possano essere utilizzate in situazioni di emergenza per la conservazione delle salme, in assenza di adeguate alternative;
- mezzi idonei per il trasporto di salme e cadaveri;
- mezzi refrigerati idonei al trasporto di alimenti da utilizzare per la conservazione ed il trasporto delle salme in emergenza, in assenza di adeguate alternative;
- risorse logistiche che possano concorrere all'allestimento di aree per l'attività di identificazione delle vittime (DVI).

L'attività di ricognizione è coordinata dal Referente Sanitario Regionale per le grandi emergenze di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, con il concorso delle Aziende sanitarie e ospedaliere. I risultati della ricognizione vengono comunicati dal Referente Sanitario Regionale con scadenza almeno annuale al competente ufficio regionale della protezione civile e alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio.

Le Regioni/ Province autonome si attivano con le Aziende sanitarie e ospedaliere, nonché con gli ordini professionali, per individuare la disponibilità di professionalità sul territorio idonee al supporto delle attività di cui al punto 2 lettera d) e in particolare:

- medici legali con competenze di patologia forense;
- odontoiatri con competenze di odontologia forense;
- psicologi con competenze di psicologia dell'emergenza.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Le Regioni/Province autonome elaborano le procedure per l'attivazione ed il dispiegamento delle risorse sopra elencate, e ne danno comunicazione alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del territorio regionale. Laddove possibile, le Regioni/Province Autonome elaborano procedure per la condivisione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del territorio di competenza di dati e informazioni sanitari utili all'attività di identificazione delle vittime.

Le Regioni individuano insieme ai Comuni le aree idonee alle attività di identificazione dei deceduti (DVI) sul territorio di competenza, e ne danno comunicazione alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per le successive valutazioni.

Le Regioni, sulla base dei piani ricognitivi sopra indicati, provvederanno a formalizzare appositi Accordi quadro per la fornitura di materiale funebre, di operatori necrofori, di idonei mezzi funebri e di strutture, anche prefabbricate, da destinare alla sepoltura, e a trasmetterli alle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo competenti.

### **3.2 Competenze delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo:

- operano una ricognizione delle risorse delle strutture operative nazionali presenti sul territorio di competenza e, in particolare, delle risorse logistiche per il supporto alle attività DVI;
- acquisiscono le informazioni sulle risorse raccolte dalle Regioni/Province autonome e dai Comuni e sulle procedure per l'attivazione e l'impiego delle suddette risorse in situazione di emergenza, al fine di realizzare il piano di gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;
- comunicano, ove richiesto, i risultati della ricognizione periodica delle risorse logistiche alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Inoltre, in raccordo con la Regione/Provincia autonoma e con i Comuni, pianificano:

- la ricognizione delle squadre DVI presenti sul territorio con le Amministrazioni di appartenenza;
- la valutazione di eventuali integrazioni di risorse umane e strumentali, ove risultate carenti in fase ricognitiva;
- le indicazioni alla Regione/Provincia autonoma di eventuali risorse umane e materiali delle strutture e componenti del servizio nazionale della protezione civile, da richiedere, nel caso di emergenze di rilievo nazionale, al Dipartimento della protezione civile.

### **3.3 Competenze dei Comuni**

I Comuni in fase di pianificazione assicurano:

- la ricognizione, di concerto con le Regioni/Province autonome, delle ditte autorizzate all'esercizio dell'attività funebre, con sedi principali o secondarie nel proprio territorio;
- la ricognizione, di concerto con le Regioni/Province autonome, all'interno dei cimiteri, delle sepolture disponibili per situazioni di emergenza, del numero di camere mortuarie, obitori, depositi osservazione salme, sale osservazione salme presenti nelle sale per il commiato ed eventuali sale autoptiche;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- la ricognizione degli ufficiali di Stato Civile e di Polizia Mortuaria e degli strumenti e spazi da destinare alle predette attività sul territorio; la ricognizione, di concerto con le regioni/Province autonome, della potenzialità ordinaria e straordinaria degli impianti di cremazione e dei relativi locali di deposito ai fini delle attività di cui al punto 2;
- il concorso all'individuazione delle aree idonee da poter rendere disponibili per le attività di identificazione delle vittime;
- l'elaborazione di procedure atte ad assicurare il concorso delle risorse di propria competenza all'assistenza ai familiari e conoscenti delle vittime;
- la valutazione del numero di aree cimiteriali e di sepolture disponibili per le emergenze;
- le procedure per le attività amministrative necessarie, in fase di emergenza, alla gestione dei decessi e per l'inserimento nella propria struttura del supporto dei mezzi e delle risorse umane attivate nell'ambito delle attività di continuità amministrativa di cui all'art. 12, comma 2 lett. b) del dlgs 01/18 con il supporto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in collaborazione con l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA).

#### **4. Gestione dei deceduti in emergenza – modello di intervento**

##### **4.1 Competenze delle Regioni/Province autonome**

La Regione/Provincia autonoma:

- assicura l'attivazione e l'impiego delle risorse del servizio sanitario regionale e delle strutture operative regionali di protezione civile per il concorso alle attività di cui al punto 2, su richiesta della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, anche con utilizzo, laddove istituiti e finanziati, di fondi di cui al comma 2 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1;
- concorre alle attività di cui al punto 2, coordinate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, per quanto di propria competenza.

##### **4.2 Competenze delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo**

In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo:

- coordina gli interventi a supporto delle attività di cui al punto 2;
- assicura le comunicazioni con le squadre DVI eventualmente presenti;
- garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il concorso delle strutture operative dello Stato a supporto delle attività di cui al punto 2, fermo restando il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini della direzione tecnica dei soccorsi, come stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 e dalle direttive del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e del 27 gennaio 2012, con funzionale supporto alle squadre DVI presenti;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- richiede il concorso delle strutture del servizio sanitario regionale, ove necessario, per il tramite del Referente Sanitario Regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016;
- assicura l'invio di risorse logistiche, ove disponibili, per eventuali necessità connesse alla conservazione e identificazione delle vittime, incluso l'allestimento di aree DVI, richiedendo l'eventuale supporto della Regione, P.A.;
- garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il reperimento del personale necessario per l'attività di gestione dei decessi, delle sepolture disponibili nei comuni limitrofi rispetto al luogo di accadimento dell'evento, nonché degli impianti di cremazione disponibili, richiedendo l'eventuale supporto della Regione, P.A.;
- in caso di eventi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7, richiede, ove necessario, al Dipartimento della protezione civile eventuali risorse aggiuntive delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, per il tramite della Regione/Provincia autonoma, dopo avere verificato con la stessa la disponibilità di tali risorse in ambito regionale;
- in caso di eventi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 7 del dlgs 1/2018, richiede, ove necessario, al Dipartimento della protezione civile eventuali risorse aggiuntive per lo svolgimento di attività di continuità amministrativa di cui all'art. 12, comma 2 lett. b) del dlgs 01/2018, riferite anche allo Stato Civile e alla Polizia Mortuaria;
- garantisce il raccordo con le squadre DVI delle suddette amministrazioni per la valutazione di eventuali necessità di allestimento di aree per l'attività DVI e/o di integrazione di risorse umane e materiali;
- assicura l'ufficialità delle informazioni inerenti il numero dei deceduti e dei feriti, anche in relazione agli organi di stampa e di comunicazione
- assicura il raccordo con i Comuni per eventuali necessità di assistenza ai familiari e ai conoscenti delle vittime;
- assicura l'informazione ai parenti e conoscenti delle vittime in merito all'organizzazione logistica finalizzata alla gestione dei deceduti. Tale attività è svolta con il concorso delle Forze di polizia intervenute con specifiche strutture tecnico – operative, nell'ambito delle quali opera personale specializzato nell'attività DVI.

### **4.3 Competenze dei Comuni**

#### **I Comuni:**

- incrementano, ove possibile, sul proprio territorio, anche con attività requisitorie, la disponibilità di sepolture per l'erogazione di servizi cimiteriali;
- contribuiscono, per quanto di competenza, al supporto alle attività di assistenza ai parenti e conoscenti dei defunti per gli scopi della presente direttiva;
- assicurano per quanto di competenza il supporto amministrativo per la gestione dei deceduti.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Dipartimento della protezione civile, in occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, assicura l'attivazione ed il concorso coordinato del Servizio nazionale della protezione civile, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 23 e 24 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.

## **5. Disposizioni finali**

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro attribuite dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, provvedono alla realizzazione ed all'approvazione dei rispettivi piani di gestione dei deceduti in seguito agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, con il concorso delle Regioni/Province autonome e dei Comuni, secondo quanto riportato nei punti precedenti.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, .....

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Fase 4 – Reconciliation.** La funzione della riconciliazione è quella di abbinare i dati riportati nelle schede *PM* con i dati riportati nelle schede *AM* al fine di identificare i defunti. Nei casi in cui siano disponibili identificatori primari (impronte digitali, DNA, dati odontologici) sono soddisfatti gli standard ottimali per l'identificazione. Questa fase è propedeutica alla restituzione del corpo e di eventuali effetti personali alle famiglie, previa emissione del certificato di morte e nulla osta dell'Autorità Giudiziaria procedente.